

Codice A1715A

D.D. 2 settembre 2025, n. 738

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) "MONDOLÈ" - Presa d'atto della sostituzione del Concessionario della A.F.V.



ATTO DD 738/A1715A/2025

DEL 02/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) “MONDOLÈ” – Presa d’atto della sostituzione del Concessionario della A.F.V.

Visto l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 263 del 28.10.1998 con la quale è stata confermata l’azienda faunistico-venatoria “Mondolè” di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del *omissis*, con scadenza al 31.01.2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 30.05.2005 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente del Consorzio dei proprietari terrieri nonché Direttore concessionario della suddetta azienda del *omissis* in sostituzione del *omissis* dimissionario;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 191 del 14.12.2007 con la quale veniva rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria “Mondolè” fino al 31.01.2017 a favore del *omissis*;

vista da determinazione dirigenziale n. 202 del 06/03/2017 nella quale si è rinnovata la concessione dell'azienda faunistica-venatoria denominata "Mondolè" di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del *omissis*, fino al 31.01.2026;

vista la determinazione dirigenziale n. 789 del 22/09/2023 con la quale è stato determinato di rettificare, la superficie dell'AFV MONDOLÈ da ettari 12.103,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 0202 del 06/03/2017 a ettari 13.823,8134 di cui ettari 13.136,8711 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

vista l'istanza di sostituzione del Concessionario della A.F.V. "MONDOLÈ" del 04/07/2025 pervenuta in data 09/07/2025 N. Prot. 00015610 da parte del Presidente della A.F.V. "MONDOLÈ", Sig. Pietro NASI eletto da parte dell'assemblea dei soci avvenuta in data 12/05/2025 il cui verbale è stato allegato all'istanza medesima e che subentra al *omissis*, dimissionario;

visto il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 02/09/2025 e conservato agli atti d'ufficio;

constatato che la richiesta della sostituzione del concessionario è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di prendere atto della sostituzione del Concessionario della A.F.V. "MONDOLÈ" nella persona del Sig. Pietro NASI, Presidente della A.F.V. "MONDOLÈ", che subentra al *omissis*, dimissionario;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di prendere atto della sostituzione del concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria “Mondolè”, nella persona del Sig. Pietro NASI, nato a Cuneo il 13.01.1975, residente in via Don L. Lobera n. 7/B, Vicoforte (CN) C.F. NSAPTR75A13D205H, Presidente della A.F.V. “MONDOLE”, che subentra al *omissis*, dimissionario;

- di definire che il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale 06.03.2017 n. 202 di rinnovo della concessione fino al 31.01.2026

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e

acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" e del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" approvate rispettivamente con DGR 24-4043 del 10/10/2016 e con DGR 21-4365 del 06/02/2017.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Cuneo e al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto